



ROMA tel. 06.3770.8493  
MIANO tel. 02.7570958  
NAPOLI tel. 081.2473309  
LICCI tel. 0832.2781

# Legalmente

[www.legalmente.net](http://www.legalmente.net)

a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO  
APPUNTAMENTO  
Domenica  
25/01/2015

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

AL TERMINE DEL PROCESSO ESECUTIVO L'IMMOBILE VENDUTO VIENE CONSEGNATO ALL'AGGIUDICATARIO LIBERO DA PESI E GRAVAMI

# Case all'asta, acquisto senza rischi

*Aggiudicato il bene, il giudice con il decreto di trasferimento ordina la cancellazione di ipoteche e pignoramenti*

Il bene aggiudicato, all'atto della procedura esecutiva, viene liberato dallo stato di pignoramento e dai diritti di prefazione su di esso gravanti. Si parla di effetto purgativo della vendita forzata, che - spiega l'avvocato Maria Luigia Ieroco - si realizza attraverso l'ordine di cancellazione emesso dal giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento, che, a norma dell'art. 508 cpc, deve contenere l'ordine di cancellazione dei pignoramenti e delle incrimizioni ipotecarie, dei sequestri e delle altre cause di pertinzione scritte, fatta eccezione di quelle che si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, il quale, ai sensi dell'art.

508 cpc, può, previa autorizzazione del giudice, concordare con il creditore pignorante o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso pertinenti, liberando in tal modo il debitore e acquistando il bene ad un prezzo inferiore".

"Non può, invece, disporre la cancellazione delle domande giudiziali proposte dal terzo contro il debitore, che, se trascritte prima del pignoramento - continua l'avvocato Ieroco - sono opponibili all'aggiudicatario nel cui confronto la successiva vendita produce effetti. Per rendere possibile l'effetto purgativo nel corso del processo esecutivo deve essere provveduto l'addebito dei creditori

che vantano sui beni espropriati un diritto di prestazione risultante dai pubblici registri, a cui deve essere notificato l'avviso della presenza della procedura. La mancanza dell'avviso, tuttavia, non inficia l'eventuale aggiudicazione: la vendita resta valida e produce il suo effetto esistutivo; il creditore non avrà motivo per alcuna ricorrenza nei confronti del creditore pignorante, che risponde dei danni provocati ai creditori iscritti non avvisati".

"L'effetto purgativo" - conclude l'avvocato Ieroco - non fa, invece, venire meno l'obbligazione solidale tra il debitore esecutato e l'aggiudicatario del pagamento degli oneri condominiali

## FOCUS

### "L'effetto purgativo"

Spiega l'avvocato Maria Luigia Ieroco che "la vendita forzata produce un effetto purgativo che risponde all'esigenza, da un lato, di ottenere dall'alienazione collettiva il prezzo più alto possibile mediante la liquidazione di un bene non gravato da vincoli e, dall'altro, di rimettere nella circolazione giuridica diritti liberi da garanzie che potrebbero esporli a nuove procedure esecutive".

dell'anno in corso e di quello precedente al rafforzamento degli incarichi alla vendita, in quanto l'art. 63 del condonato, non fa distinguere da quell'art. cpc, che è una norma speciale fra la vendita volontaria e forzata".